

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI PRESENTATI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 44 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti – R.D. 1214/1934 – il quale dispone che: “La corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti”;

atteso che l'art. 27 del D.P.G.R. 298 maggio 1999 n. 4/L prevede, al comma 2, che il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti alla resa del conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

rilevato che l'art. 29 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L prevede che l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 27 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 N. 4/L rendono il conto della loro gestione al Comune nei termini previsti dal Regolamento;

dato atto che il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 10 dd. 07/10/2015, all'art. 57, prevede che gli agenti contabili e l'Economo rendano il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno;

visto l'art. 25 del D.Lgs. 112/1999 che prevede che “nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del R.D. 18.11.1923, n.2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale”;

visti i conti degli agenti contabili alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico che risultano parificati alle scritture contabili dell'Ente, come da apposito visto di regolarità posto in calce ai medesimi e presentati per l'approvazione da parte della Giunta dell'Unione;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

visto, in considerazione della necessità di procedere alla parificazione dei conti ai fini del loro invio alla Corte dei Conti, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile dal segretario dell'unione ai sensi dell'art. 56 - comma 1 - della L.R. 04.01.1993, n. 1, come sostituito con l'art. 16 - comma 6 - della L.R. 23.10.1998, n. 10;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di prendere atto della parificazione alle scritture contabili dell'ente dei conti relativi all'esercizio finanziario 2015 presentati dagli agenti contabili di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare i rendiconti degli agenti contabili che saranno trasmessi a cura del servizio finanziario alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;
3. di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata votazione unanime espressa legalmente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.